



COMUNE DI ALLISTE
Provincia di Lecce

Piazza Terra 73040 | 0833.902711 www.comune.alliste.le.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

n. 28

del 28/09/2017

OGGETTO: CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI AL D.P.R. 380/2011 - DETERMINAZIONI

L'anno **2017** il giorno **28** del mese di **SETTEMBRE** alle ore **09:55**, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria, in seduta pubblica di 1^a convocazione, convocato dal **PRESIDENTE**. Fatto l'appello risultano:

	CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.		CONSIGLIERI COMUNALI	PRES.	ASS.
1	Rizzo Renato	Si		8	Catamo Angelo	Si	
2	Renna Antonio E.	Si		9	Cavalera Annalucia	Si	
3	Rega Maria Luce	Si		10	Liviello Claudio Giuseppe	Si	
4	Scanderebech Donatuccio		Si	11	Cazzato Marcello	Si	
5	Causo Anna Lucia	Si		12	Stamerra Alfredo		Si
6	Palese Patrizia	Si		13	Stamerra Emanuele		Si
7	Tunno Annalisa	Si					

Riscontrato il numero legale **IL PRESIDENTE** Sig. **Dott.ssa Tunno Annalisa** dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

Assiste **Il Segretario Generale Dott.ssa Loredana CAMPA**

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- Che il rilascio di titolo autorizzativo in materia edilizia, come stabilito dal D.P.R. n. 380/2001, comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione.
- Che in proposito, nel Comune di Alliste, vigono al momento le determinazioni assunte con la deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 11 maggio 2012;
- La Regione Puglia con propria nota n°9389/c del 8.11.2006 ha chiarito che mentre il contributo di costruzione relativamente agli oneri di urbanizzazione va determinato in base alle disposizioni di cui alla L.R. 6/79 e s.m.i., la parte relativa al costo di costruzione va determinato in base alla Del. G.R. n°449/2006 (e successivi aggiornamenti) con specifico riferimento al costo base per l'edilizia agevolata e per ciascuna tipologia di intervento.
- che l'art. 16 c.9 del DPR 380/01 ha demandato alle Regioni la determinazione del costo di costruzione degli edifici residenziali da applicare al rilascio dei Permessi di Costruire, con riferimento ai costi massimi ammissibili per l'edilizia agevolata, fermo restando che nei periodi intercorrenti tra le determinazioni regionali, ovvero in assenza di queste, il costo di costruzione è adeguato annualmente ed autonomamente dal Comune in ragione della intervenuta variazione del costo di costruzione accertata dall'ISTAT;
- Che da ultimo con deliberazione n. 766 del 23/03/2010 la Giunta Regionale ha fissato il costo base per gli interventi di Edilizia Residenziale Agevolata, pari a € 646,18 per metro quadrato di superficie complessiva, al quale importo i Comuni sono chiamati ad uniformarsi;
- Che la stessa legge ha stabilito che Il primo adeguamento annuale si applica ai permessi di costruire e/o alla Denuncia inizio attività (DIA) la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31 dicembre di ogni anno;
- Che le variazioni del costo di costruzione accertate dall'ISTAT consentono di definire il costo base di costruzione adeguato al giugno 2017 in € 705,53.
- Che per quanto concerne l'incidenza degli **oneri di urbanizzazione** primaria e secondaria, essa è stabilita con deliberazione del consiglio comunale in base alle tabelle parametriche che la regione definisce per classi di comuni. Nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione e fino alla definizione delle stesse, i comuni sono chiamati a provvedere, in via provvisoria, con deliberazione del consiglio comunale. Ogni cinque anni i comuni sono poi tenuti all'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, in conformità alle relative disposizioni regionali, in relazione ai riscontri e prevedibili costi delle opere di urbanizzazione primaria, secondaria e generale.
- Che per quanto attiene gli oneri di urbanizzazione la Regione, che per legge avrebbe dovuto provvedere all'aggiornamento delle tabelle riportate in calce alla L.R. n. 6/1979, non ha mai ottemperato a tale adempimento.

CONSIDERATO

- Che la legge regionale 13/2008 e successivamente la deliberazione GR 2272/2009 stabiliscono che i Comuni possono prevedere in favore di coloro che effettuano interventi di edilizia sostenibile secondo i requisiti fissati dal disciplinare tecnico di cui all'articolo 10 riduzioni degli oneri di urbanizzazione secondaria o del costo di costruzione di cui agli articoli 16 e 17 del d.p.r. 380/2001, con particolare riferimento all'edilizia residenziale sociale, e in misura crescente a seconda dei livelli di risparmio energetico, di qualità ecocompatibile dei materiali e delle tecnologie costruttive utilizzate, di risparmio idrico e di altri requisiti di sostenibilità energetico-

ambientale di cui alla presente legge;

- Che la legge regionale 27 ottobre 2009, n. 26 “Tutela e valorizzazione del sistema costruttivo con copertura a volta” all’articolo 3 stabilisce che con riferimento al costo di costruzione, determinato dalle Regioni ai sensi dell’articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), i Comuni applicano al costo base per l’edilizia agevolata un coefficiente massimo di correzione pari a 0,60 per il rilascio di permesso di costruire con la previsione progettuale di realizzare con coperture a volta almeno il 60 per cento della copertura totale assentita;

Visto:

- La relazione redatta in data 22 settembre 2017 dal Responsabile del Settore, allegata alla presente per farne parte integrante e sostanziale, con la quale vengono determinati i coefficienti applicabili nel Comune di Alliste ai fini del calcolo della quota parte del contributo di costruzione e vengono altresì proposte una serie di determinazioni da assumersi da parte dell’organo consiliare per quanto riguarda l’incidenza degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

Considerato:

- Che dalla valutazione delle proposte contenute nella citata relazione del Responsabile del III° Settore emerge che è necessario procedere all’aggiornamento dei costi di urbanizzazione primaria e secondaria e del costo di costruzione;

Ritenuto:

1. Di determinare il contributo di costruzione di cui all’articolo 16 del DPR 380/2001, per ciò che attiene gli oneri di urbanizzazione, per come sopra dettagliato e riportato nelle tabelle 1,2,3 e 4 allegate.
2. Di stabilire che alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell’art. 16 comma 4 lettera d ter) del DPR 380/2001 procederà di volta in volta il responsabile del settore competente.
3. Di determinare il nuovo importo convenzionale del “costo di costruzione” come sopra dettagliato e per come riassunto nella tabella 5 allegata;
4. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione, relativamente agli edifici residenziali, resta fissato nella misura del **5%** del costo di costruzione come sopra determinato;
5. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione del permesso di costruire, relativamente alle attività di tipo turistico, commerciale e direzionale, è fissato nella misura del **5%** del costo di costruzione documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta, esaminato per la congruità della spesa dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo complessivo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere inferiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie convenzionale dell’intervento per il corrispondente costo base relativo agli edifici residenziali unifamiliari di nuova costruzione; qualora la destinazione d'uso delle opere sopra indicate, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17 del D.P.R. 380/2001, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione;
6. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione del permesso di costruire, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, e ferme restando le disposizioni di legge in materia di esonero o riduzione dello stesso contributo, è così fissato:
 - a. EDIFICI UNIFAMILIARI CON AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% DELLA

SUPERFICIE COMPLESSIVA CONVENZIONALE – EDIFICI PLURIFAMILIARI:
5% del costo base come determinato per le corrispondenti nuove costruzioni per la parte in ampliamento, oltre al **5%** del costo di ristrutturazione della porzione di edificio esistente, documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta valutato dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere superiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'intervento per il corrispondente costo base relativo agli interventi di nuova costruzione;

b. EDIFICI DESTINATI AD USO DIVERSO DALLA RESIDENZA: 5% del costo di ristrutturazione, documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta e valutato dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere superiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie convenzionale dell'intervento per il corrispondente costo base relativo agli interventi di nuova costruzione;

7. Di stabilire che la riduzione del costo di costruzione prevista per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico si applichi esclusivamente nel caso in cui il richiedente si impegni, con dichiarazione asseverata, a presentare a fine lavori la documentazione fotografica ed il certificato di conformità dell'impianto che ne attestino la reale installazione, da riportare anche nella segnalazione certificata di agibilità.
8. Di stabilire che l'importo del contributo calcolato secondo quanto sopra stabilito si applica ai permessi di costruire e/o a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31/12/2016;
9. Di stabilire che il contributo di costruzione, costituito sia dalla quota per costo di costruzione che da quella per gli oneri di urbanizzazione, determinato all'atto del rilascio del titolo autorizzativo, sia corrisposto alternativamente:
 - a. In unica soluzione, preventivamente al rilascio del titolo autorizzativo;
 - b. Con rateizzazione dell'importo dovuto in quattro rate semestrali posticipate, con la prima scadenza fissata al momento del rilascio del titolo autorizzativo. La corresponsione dell'importo corrispondente alla prima rata è presupposto per il rilascio del permesso di costruire e per la validità della SCIA. In questo caso il titolare del titolo autorizzativo è tenuto a prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo pari all'importo dovuto. L'intero importo dovrà comunque risultare corrisposto non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
10. Di applicare le riduzioni per il pagamento del contributo relativo alla quota del costo di costruzione stabilite dalle disposizioni della legge regionale 26/2009.
11. Di applicare le riduzioni per il pagamento del contributo di costruzione stabilite in applicazione della LR 13/2008.
12. Di prevedere, così come contemplato dal comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, la possibilità, nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, che il contributo afferente al permesso di costruire sia ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune ad applicare prezzi di vendita e canoni di locazione pre-determinati, fermo restando le condizioni di applicabilità previste dall'art. 42, commi 1 e 2, della L.R. n. 6 del 12/02/1979,

secondo lo schema approvato con determinazione 311/2012, rimanendo inteso che nello stesso si dovrà procedere all'aggiornamento dei costi inseriti;

13. Di stabilire che, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi perché dichiarati non agibili da almeno 12 mesi dalla data della richiesta, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto al precedente punto 6, nei casi non interessati da mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001.
14. Di stabilire che, ai fini dell'identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione, i riferimenti sono quelli degli articoli 2, 5, 6, 7 8 e 9 del Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801.
15. di determinare il contributo di costruzione per i chioschi sul litorale e per gli impianti sportivi ad uso privato;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile dei responsabili di settore;

- Visto il D.P.R. n. 380/2001;
- Vista la Legge Regionale n. 1 del 01/02/2007;
- Visto il T.U.E.L. di cui al D. Lgs. n. 267/2000;

Uditi gli interventi riportati nell'allegato resoconto stenotipografico.

Sulla scorta della seguente votazione palese:

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n.10;
- Votanti n.10;
- Astenuti n. 0;
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 02(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio)

DELIBERA

1. Di approvare la relazione a firma del Responsabile del III° ing. Luisella Guerrieri, redatta in data 22 settembre 2017, contenente le proposte nella materia oggetto della presente deliberazione;
2. Di determinare il contributo di costruzione di cui all'articolo 16 del DPR 380/2001, per ciò che attiene gli oneri di urbanizzazione, per come sopra dettagliato e riportato nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 allegate.
3. Di stabilire che alla valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso, ai sensi dell'art. 16 comma 4 lettera d ter) del DPR 380/2001 procederà di volta in volta il responsabile del settore competente.
4. Di determinare il nuovo importo convenzionale del "costo di costruzione" come sopra dettagliato e per come riassunto nella tabella 5 allegata;
5. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione, relativamente agli edifici residenziali, resta fissato nella misura del **5%** del costo di costruzione come sopra determinato;
6. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione del permesso di costruire, relativamente alle attività di tipo turistico, commerciale e direzionale, è fissato nella misura del **5%** del costo di costruzione documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezziario della regione Puglia valido alla data della richiesta, esaminato per la congruità della spesa dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo complessivo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere inferiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie

- convenzionale dell'intervento per il corrispondente costo base relativo agli edifici residenziali unifamiliari di nuova costruzione; qualora la destinazione d'uso delle opere sopra indicate, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17 del D.P.R. 380/2001, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione;
7. Di stabilire che il contributo afferente alla quota per costo di costruzione del permesso di costruire, nel caso di interventi di ristrutturazione edilizia su edifici esistenti, e ferme restando le disposizioni di legge in materia di esonero o riduzione dello stesso contributo, è così fissato:
 - a. EDIFICI UNIFAMILIARI CON AMPLIAMENTI SUPERIORI AL 20% DELLA SUPERFICIE COMPLESSIVA CONVENZIONALE – EDIFICI PLURIFAMILIARI: **5%** del costo base come determinato per le corrispondenti nuove costruzioni per la parte in ampliamento, oltre al **5%** del costo di ristrutturazione della porzione di edificio esistente, documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta valutato dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere superiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie complessiva dell'intervento per il corrispondente costo base relativo agli interventi di nuova costruzione;
 - b. EDIFICI DESTINATI AD USO DIVERSO DALLA RESIDENZA: 5% del costo di ristrutturazione, documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta e valutato dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo. Il costo stimato per gli interventi previsti, cui applicare la suddetta aliquota del 5%, non potrà comunque essere superiore al valore ottenuto moltiplicando la superficie convenzionale dell'intervento per il corrispondente costo base relativo agli interventi di nuova costruzione;
 8. Di stabilire che la riduzione del costo di costruzione prevista per edifici che assicurino il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria da impianti di solare termico si applichi esclusivamente nel caso in cui il richiedente si impegni, con dichiarazione asseverata, a presentare a fine lavori la documentazione fotografica ed il certificato di conformità dell'impianto che ne attestino la reale installazione, da riportare anche nella segnalazione certificata di agibilità.
 9. Di stabilire che l'importo del contributo calcolato secondo quanto sopra stabilito si applica ai permessi di costruire e/o a Segnalazioni Certificate di Inizio Attività la cui domanda sia pervenuta al comune, completa, in data successiva al 31/12/2016;
 10. Di stabilire che il contributo di costruzione, costituito sia dalla quota per costo di costruzione che da quella per gli oneri di urbanizzazione, determinato all'atto del rilascio del titolo autorizzativo, sia corrisposto alternativamente:
 - In unica soluzione, preventivamente al rilascio del titolo autorizzativo;
 - Con rateizzazione dell'importo dovuto in quattro rate semestrali posticipate, con la prima scadenza fissata al momento del rilascio del titolo autorizzativo. La corresponsione dell'importo corrispondente alla prima rata è presupposto per il rilascio del permesso di costruire e per la validità della SCIA. In questo caso il titolare del titolo autorizzativo è tenuto a prestare idonea garanzia a mezzo di polizza fidejussoria rilasciata da istituto bancario o assicurativo pari all'importo dovuto. L'intero importo dovrà comunque risultare corrisposto non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione.
 11. Di applicare le riduzioni per il pagamento del contributo relativo alla quota del costo di costruzione stabilite dalle disposizioni della legge regionale 26/2009.
 12. Di applicare le riduzioni per il pagamento del contributo di costruzione stabilite in applicazione della LR 13/2008, come contenute nella relazione dell'ing. Luisella Guerrieri.
 13. Di prevedere, così come contemplato dal comma 1 dell'art. 17 del D.P.R. n. 380/2001, la possibilità, nei casi di edilizia abitativa convenzionata, relativa anche ad edifici esistenti, che il contributo afferente al permesso di costruire sia ridotto alla sola quota degli oneri di urbanizzazione qualora il titolare del permesso si impegni, a mezzo di una convenzione con il comune ad applicare prezzi di

vendita e canoni di locazione pre-determinati, fermo restando le condizioni di applicabilità previste dall'art. 42, commi 1 e 2, della L.R. n. 6 del 12/02/1979, secondo lo schema approvato con determinazione 311/2012, rimanendo inteso che nello stesso si dovrà procedere all'aggiornamento dei costi inseriti;

14. Di stabilire che, al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi perché dichiarati non agibili da almeno 12 mesi dalla data della richiesta, il contributo di costruzione è ridotto in misura del venti per cento rispetto a quello previsto al precedente punto 7, nei casi non interessati da mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 23 ter del DPR 380/2001.
15. Di stabilire che, ai fini dell'identificazione degli edifici con caratteristiche tipologiche superiori a quelle considerate nelle vigenti disposizioni di legge per l'edilizia agevolata, per le quali vanno determinate maggiorazioni del costo unitario di costruzione, i riferimenti sono quelli degli articoli 2, 5, 6, 7 e 8 e 9 del Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977, n. 801.
16. di stabilire che per ciò che concerne la localizzazione degli interventi rispetto al perimetro del centro abitato si fa riferimento alle disposizioni approvate con determinazione dirigenziale n. 311/2012;
17. di stabilire che, in conformità a quanto contenuto nella relazione a firma ing. Guerrieri, i chioschi installati lungo il litorale su suolo demaniale, la cui concessione consente di rimanere montati per l'intero anno solare e per tutta la durata della concessione sono soggetti al pagamento di un contributo così determinato: per la quota per il costo di costruzione si applicano le modalità di calcolo per edifici non residenziali, con una riduzione del 50% ; per ciò che riguarda la quota per oneri di urbanizzazione si ritiene applicabile il calcolo per le zone B2b con una riduzione del 50%.
18. di stabilire, in conformità a quanto contenuto nella relazione a firma ing. Guerrieri, per ciò che concerne la realizzazione di piscine ed altri impianti sportivi privati, che il contributo di costruzione sia limitato a quello per la quota per costo di costruzione nella misura del 10% del costo di realizzazione dell'intervento, documentato caso per caso a mezzo di computo metrico estimativo, redatto dal tecnico progettista dei lavori con riferimento al prezzario della regione Puglia valido alla data della richiesta, valutato dagli organi comunali preposti al rilascio del titolo autorizzativo.

Sentito, poi, il Presidente, il quale propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile;

- Consiglieri assegnati all'Ente ed in carica n. 12 , oltre il Sindaco
- Presenti n.10;
- Votanti n.10;
- Astenuti n. 0;
- Voti favorevoli n. 08;
- Voti contrari n. 02(CAZZATO Marcello – LIVIELLO Claudio)
-

DELIBERA

1) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. N. 267/2000.

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DEL 28/09/2017

Deliberazione avente per oggetto:

CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE PER IL RILASCIO DEI TITOLI ABILITATIVI DI CUI AL D.P.R. 380/2011 - DETERMINAZIONI

UFFICIO PROPONENTE: AMBIENTE, EDILIZIA PRIVATA, URBANISTICA E DEMANIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Visto l'art.49 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267, nel testo come sostituito dall'art. 3 comma 1 lett. b) D.L. n. 174/2012 convertito in L. n. 213/2012, il sottoscritto Responsabile del Settore ESPRIME PARERE FAVOREVOLE per quanto concerne la regolarità tecnica, attestando la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ex art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000.

Alliste, li 25/09/2017

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

f.toIng. GUERRIERI Luisella

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale.

IL PRESIDENTE
f.to DOTT.SSA TUNNO ANNALISA

IL CONSIGLIERE ANZIANO
f.to AVV. ANTONIO E. RENNA

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che copia della presente deliberazione sarà affissa all'Albo Pretorio Comunale On line per quindici giorni consecutivi dal 09/10/2017 al 24/10/2017.

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott.ssa Loredana CAMPA

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per:

[] Decorrenza gg. 10 dalla pubblicazione (art.134 c. 3 T.U. 267/2000)

[X] Dichiarazione di immediata eseguibilità (art.134 c. 4 T. U. 267/2000)

Alliste, li 28/09/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
f.toDott.ssa Loredana CAMPA

Per copia conforme all'originale
Alliste, li
IL SEGRETARIO GENERALE DOTT.SSA LOREDANA CAMPA